



TRIBUNALE DI PADOVA

Il Giudice Delegato dott.ssa Silvia Segalina,

nella procedura rubricata sub n. **258/2026 R.G.** ha pronunciato fuori udienza il seguente

DECRETO

atteso che con ricorso depositato in data 28.08.2026 il sig. TORRESIN ERMANNO premettendo:

di trovarsi in situazione di sovraindebitamento, come determinata dai plurimi finanziamenti richiesti quali conseguenza dalla crisi coniugale con la *ex* moglie, culminata con il divorzio, costringendo quest'ultimo a richiedere un primo prestito per far fronte alle spese legali connesse allo scioglimento del matrimonio, ad un successivo per sostenere le spese collegate al bene immobile da questi locato, su consiglio degli assistenti sociali, un ulteriore per l'acquisto di una autovettura distrutta a seguito di incedente stradale per cause a lui non riconducibili ed un ultimo finanziamento per l'acquisto di una ulteriore auto; a chiusura di tali pendenze, nell'agosto del 2024, ha acceso un finanziamento con Fucino FINANCE, rimborsabile mediante cessione del quinto;

di essere, pertanto, complessivamente indebitato per € 97.417,12, oltre spese dell'OCC e dell'avv. Breda;

di vantare, al contrario, un patrimonio rappresentato:

- proprietà per 1/2 di immobile (A\2+C\6) in Villa del Conte del valore di stima di euro 45.000,00;
- conto corrente acceso presso CREDEM con saldo attivo al 31-3-2026 pari ad € 2.528,79 ed un conto corrente acceso presso BBVA con saldo attivo al 31-3-2026 pari

ad € 24,38, con precisazione che sul primo conto corrente vengono accreditate le retribuzioni, sul secondo conto corrente la madre versa l'importo di € 400,00 al mese per aiuto nel pagamento dell'affitto;

di essere assunto dal 23.08.2021 dalla società Elettroveneta SPA, a tempo pieno e indeterminato, con stipendio medio mensile pari a € 2.000,00, gravato dal febbraio 2024 dalla delega di pagamento a favore di IBL Banca pari ad € 166 al mese e dall'agosto 2024 alla cessione volontaria del quinto a favore di FUCINO FINANCE pari ad € 394 al mese, con stipendio netto percepito nel 2025 dell'importo di € 1.400 circa;

di dover affrontare spese di sostenimento per € 1.700,00 mensili;

di essere sua intenzione mettere a disposizione della presente procedura la somma di 60.000 euro rappresentata dall'eccedenza tra reddito mensile e spese necessarie al proprio sostentamento, pari dunque a 800 euro mensili per 75 mesi, prevedendo di pagare integralmente i crediti in prededuzione e quelli privilegiati nonché al 55,25 % i restanti creditori chirografari;

di non aver causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ma di essersi trovato a causa dello stato di necessità sopra descritto;

ha formulato istanza di ammissione alla procedura, ex art. 67 e ss. D. Lgs. n. 14/19, con richiesta di declaratoria del divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio ai sensi dell'art. 70, quarto comma CCI, ed adozione di ogni misura ritenuta necessaria per la conservazione dell'integrità del medesimo;

vista, inoltre, la relazione particolareggiata del gestore della crisi;

riscontrata la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza del ricorrente; considerato che l'art. 67 CCII, quanto alla ammissibilità della procedura, prevede che il debitore non possa accedere alla procedura in oggetto laddove già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda ovvero qualora abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, richiedendo altresì che

la domanda sia corredata dall'elenco:

- di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione,
- della consistenza e della composizione del patrimonio,
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni,
- delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
- degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia,

nonché da una relazione dell'OCC la quale contenga:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni,
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte,
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;

rilevato, in proposito, come il ricorrente abbia provveduto a dimettere tutta la documentazione prevista *ex lege* sopra menzionata;

osservato, inoltre, come la relazione dell'OCC confermi tutte le circostanze prima esposte, evidenziando altresì la convenienza del piano proposto ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto come gli eventi di natura familiare e personali sopra descritti valgano a dimostrare che il progressivo sovraindebitamento del sig. Torresin sia stato il frutto della crisi coniugale con la moglie e, quindi, della necessità di accedere a plurimi finanziamenti per sostenere le spese legali per addivenire allo scioglimento del matrimonio, con la conseguente esigenza di trovare un'alternativa abitativa, unitamente, ai finanziamenti per l'acquisto dell'automobile, senza che siano, dunque, rinvenibili ragioni per affermare che il debitore non è più stato in

grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni per ragioni ricollegabili ad un qualche sperpero delle proprie risorse economiche ovvero ad una cattiva gestione delle medesime derivante dalla soddisfazione di esigenze meramente voluttuarie né, tanto meno, a malafede o all'intento di frodare le ragioni dei creditori;

atteso quindi, per quanto attiene, alla istanza volta ad ottenere la concessione di idonee misure cautelari e di protezione come ben ricorrano i presupposti per disporre:

- il divieto di instaurazione di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

visti gli artt. 67 e seguenti CCII

P. Q. M.

- 1) dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati sull'apposita area del sito web del Tribunale e/o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- 2) vieta l'instaurazione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di TORRESIN ERMANNINO fino alla conclusione del presente procedimento;
- 3) ricorda che, una volta ricevuta la comunicazione di cui sub 1), i creditori devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza del quale le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- 4) precisa che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Si comunichi.

Padova, 7 settembre 2026

Il Giudice Delegato

dott. Silvia Segalina